**Al Dirigente Scolastico - SEDE**

**DICHIARAZIONE PERSONALE AI SENSI DELL’ART. 13 - SISTEMA DELLE PRECEDENZE ED ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA INTERNA D’ISTITUTO CCNI 2016/17**

|  |  |
| --- | --- |
| Il/la sottoscritto/a |  |
| nato/a |  | Il |  |
| residente a |  |
| In via/piazza/n. civico |  |
| □docente del settore |  |
| □classe di concorso |  |
| □Personale ATA con la seguente qualifica |  |

**DICHIARO**

Sotto la mia responsabilità, ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/00 come modificato ed integrato dall’art. 15 della Legge 16/01/03 n. 3, ai fini dell’attribuzione del punteggio e per beneficiare delle specifiche disposizioni di legge, contenute nell’OM sulla mobilità del personale docente ed educativo a T.I. della scuola, e nel CCNI sulla mobilità:

di essere beneficiario/a delle precedenze previste al seguente punto di cui al citato **art. 13** -  **SISTEMA DELLE PRECEDENZE ED ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA INTERNA D’ISTITUTO CCNI 2016/17**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | I) DISABILITA’ E GRAVI MOTIVI DI SALUTE | □ | 1) personale scolastico docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120); |
| □ | 2) personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82).  |
| □ | III) PERSONALE CON DISABILITA’ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE. | □ | 1) disabili di cui all'art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648; |
| □ | 2) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa all’ambito corrispondente al comune in cui esista un centro di cura specializzato, tale precedenza opera nella fase comunale solo tra distretti diversi dello stesso comune. |
| □ | 3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601, del D.L.vo n. 297/94. |
| □ | V) ASSISTENZA | □ | ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA’ |
| □ | ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA’ |
| □ | ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE |
| □ | VII) PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI |

**CHIEDO**

Pertanto l’esclusione della graduatoria interna di istituto ai sensi della normativa vigente

**ALLEGO**

* Documentazione e certificazione ai sensi dell’art. 13 del CCNI 2016/17
* Le documentazioni e le certificazioni di cui all’art. 13 del CCNI 2016/17 sono agli atti della scuola e vigenti alla data attuale

Messina \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

FIRMA

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ART. 13 - SISTEMA DELLE PRECEDENZE ED ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA**

**INTERNA D’ISTITUTO**

1. SISTEMA DELLE PRECEDENZE.

Le precedenze riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e

sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle operazioni della sola

mobilità territoriale per le quali trovano applicazione, fatta eccezione per il solo punto I) che vale

anche per la mobilità professionale. Per ogni tipo di precedenza sottoelencata viene evidenziata la

fase o le fasi del movimento a cui si applica. In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale

chi ha maggiore anzianità anagrafica.

I) DISABILITA’ E GRAVI MOTIVI DI SALUTE

Nelle operazioni di mobilità territoriale e professionale, indipendentemente dal comune o dalla

provincia di provenienza dell’interessato, viene riconosciuta una precedenza assoluta a tutto il

personale docente che si trovi, nell’ordine, in una delle seguenti condizioni:

1) personale scolastico docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120);

2) personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82).

II) PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO

NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITA’

Tutto il personale docente trasferito a domanda condizionata o d’ufficio **per non aver presentato**

**domanda,** anche su tipologia diversa di posto (comune e/o cattedra, sostegno), ha diritto al rientro

con precedenza nella scuola da cui è stato trasferito in quanto soprannumerario, qualora la relativa

cattedra o posto si renda disponibile per i movimenti relativi ad uno degli anni scolastici dell’ottennio

successivo al provvedimento suddetto. Tale precedenza è subordinata all’aver presentato domanda

condizionata. (1) (2)

La precedenza in esame si applica alla prima fase dei trasferimenti, anche se il richiedente è titolare

in un comune diverso da quello della scuola, circolo o istituto richiesto. Detta precedenza opera

esclusivamente all’interno della provincia e della tipologia di titolarità al momento dell’avvenuto

trasferimento d’ufficio o a domanda condizionata (posto comune e/o cattedra, posto di sostegno).

Non opera, quindi, nei casi di modifica della provincia di titolarità per mobilità professionale o mobilità

territoriale interprovinciale.

Tale precedenza spetta a condizione che gli interessati abbiano prodotto domanda per ciascun anno

dell’ottennio e che richiedano come prima preferenza la scuola dalla quale sono stati trasferiti

d’ufficio o preferenze sintetiche (comune o distretto) comprensive di tale scuola, circolo o istituto

(3). A tali fini il personale scolastico interessato deve riportare nella apposita casella del modulodomanda

la denominazione ufficiale della scuola, circolo o istituto da cui è stato trasferito quale

soprannumerario, nonché compilare la relativa “dichiarazione di servizio continuativo”, facente parte

dell’apposito allegato all’O.M. o del modello predisposto per le istanze on line**.** Nel caso di espressione

17

di preferenza sintetica la precedenza in esame ha effetto limitatamente alla istituzione scolastica

dove l’interessato era titolare, la quale verrà esaminata prioritariamente rispetto alle altre istituzioni

scolastiche comprese nella preferenza sintetica. Per le altre preferenze comprese nel comune a cui

appartiene la scuola di precedente titolarità gli interessati usufruiscono della precedenza di cui al

successivo punto V).

L’adempimento inerente alla dichiarazione richiesta per usufruire della precedenza per il rientro nella

scuola risulta assolto con la presentazione della dichiarazione per la continuità di servizio il cui

facsimile è riportato nell’apposito allegato all’O.M. dei trasferimenti o predisposto per le istanze on

line, purché in essa si faccia esplicito riferimento alla scuola dalla quale si è stati trasferiti d’ufficio o

a domanda condizionata ed all’anno in cui è avvenuto il predetto trasferimento. Qualora l’interessato

ometta di indicare la scuola da cui è stato trasferito nell'ultimo ottennio, nell'apposita casella del

modulo-domanda, oppure non alleghi la dichiarazione di cui sopra, perde il diritto alla precedenza.

Per quanto attiene ai centri di istruzione per gli adulti il personale interessato dovrà indicare la scuola

sede di organico da cui è stato trasferito nell'ultimo ottennio.

Per la scuola primaria, tranne il caso di scuola speciale, la precedenza in esame è assegnata alla

sede di organico che comprende il plesso dal quale il docente beneficiario della precedenza è stato

trasferito d’ufficio o a domanda condizionata nell’ultimo ottennio (3). Nella scuola dell’infanzia la

precedenza di cui al presente comma è parimenti assegnata alla sede di organico che comprende

la scuola dalla quale il docente beneficiario di detta precedenza è stato trasferito d’ufficio o a

domanda condizionata nell’ultimo ottennio (4).

L'utilizzazione in altra scuola del personale in soprannumero nella scuola di titolarità, o il

trasferimento del personale in quanto in soprannumero, non interrompe la continuità del servizio,

qualora il personale interessato abbia richiesto, in ciascun anno dell’ottennio successivo, il

trasferimento nella scuola di precedente titolarità/incarico ovvero nel comune. Analogamente

avviene nel caso in cui il personale soprannumerario trasferito d'ufficio o a domanda condizionata,

o rimasto in soprannumero sulla provincia, ottenga l'assegnazione provvisoria all’interno della

provincia, qualora il medesimo richieda e abbia richiesto, in ciascun anno dell’ottennio, il rientro nella

scuola di precedente titolarità/incarico ovvero nel comune. Qualora il predetto rientro nella scuola di

precedente titolarità non sia stato possibile nell’ottennio in questione, il punteggio relativo alla

continuità del servizio è riferito esclusivamente agli anni di servizio maturati nella scuola o istituto di

attuale titolarità. Si precisa che il punteggio in questione viene riconosciuto sia per la formulazione

della graduatoria interna di istituto ai fini dell’individuazione del soprannumerario da trasferire

d’ufficio, sia per l’attribuzione del punteggio con cui il medesimo personale partecipa ai trasferimenti

d’ufficio, qualora venga individuato come soprannumerario, in base alla predetta graduatoria, nella

scuola o istituto di attuale titolarità.

La continuità del servizio nella scuola o istituto di precedente titolarità/incarico viene altresì

riconosciuta, nell’ottennio, al docente trasferito d’ufficio o a domanda condizionata dalla predetta

scuola o istituto ai posti della ex dotazione provinciale, qualora l’interessato richieda, in ciascun anno

dell’ottennio successivo, il trasferimento nella scuola di precedente titolarità/incarico ovvero nel

comune.

Il personale, trasferito d’ufficio o a domanda condizionata nell’ottennio, che risulti perdente posto

nella scuola di attuale titolarità, qualora presenti domanda condizionata per rimanere in detta scuola,

non può usufruire nello stesso anno della precedenza per il rientro nella scuola di precedente

titolarità ma mantiene il punteggio di continuità complessivamente accumulato. Ciò in quanto la

domanda di trasferimento condizionata al permanere della situazione di perdente posto prevale

rispetto alla richiesta di trasferimento in altre sedi, ivi compreso il rientro nella scuola di precedente

titolarità.

Permane, tuttavia, anche negli anni successivi, mantenendo il punteggio di continuità, il diritto al

rientro nella scuola e nel comune di precedente titolarità, entro i limiti dell’ottennio iniziale.

Nei riguardi del personale scolastico soprannumerario trasferito d’ufficio senza aver prodotto

domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno

dell’ottennio il rientro nella scuola di precedente titolarità, l’aver ottenuto nel corso dell’ottennio il

18

trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio

e non fa perdere il diritto alla precedenza e al punteggio aggiuntivo.

III) PERSONALE CON DISABILITA’ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE

CONTINUATIVE

Nel contesto delle procedure dei trasferimenti, e in ciascuna delle tre fasi, viene riconosciuta la

precedenza, nell’ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni:

1) disabili di cui all'art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con

un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda

e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

2) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a

carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per

tutte le preferenze espresse nella domanda, **a condizione che la prima di tali preferenze sia**

**relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato.** Tale precedenza opera nella

prima fase esclusivamente tra distretti diversi dello stesso comune;

3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92,

richiamato dall'art. 601, del D.L.vo n. 297/94.

Il personale, di cui ai punti 1) e 3), fermo restando il diritto a fruire della precedenza se partecipa ai

movimenti nella prima fase, nella seconda e terza fase, può usufruire di tale precedenza all’interno

e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione **che abbia espresso come**

**prima preferenza il predetto comune di residenza o distretto subcomunale oppure una**

**o più istituzioni scolastiche comprese in esso. La preferenza sintetica per il predetto**

**comune è obbligatoria prima di esprimere preferenze per altro comune. Il personale di**

**cui al punto 2)** può usufruire di tale precedenza all’interno e per la provincia in cui è ubicato il

comune di cura, **a condizione che abbia espresso come prima preferenza una o più**

**istituzioni scolastiche o distretti compresi nel predetto comune ovvero preferenza**

**sintetica per il comune di cura prima di altre preferenze.** Per il personale di cui ai punti 1),

2) e 3), in caso in cui nel comune non esistano scuole esprimibili è possibile indicare una scuola di

un comune viciniore ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore

che abbia una sede/plesso nel comune di residenza/cura (5).

IV) ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA’; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO

REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA’; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA

TUTELA LEGALE (6)

Nella I fase solo tra distretti diversi dello stesso comune e nella II e III fase dei trasferimenti viene

riconosciuta, in base all’art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n.

297/94, la precedenza ai genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità o a chi,

individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela del disabile in situazione di

gravità.

Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile grave

perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi

i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di

soggetto disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente,

esercita tale tutela.

Successivamente, viene riconosciuta la precedenza per l’assistenza al coniuge (7) e, limitatamente

ai trasferimenti nella I fase solo tra distretti diversi dello stesso comune e nella II fase dei

19

trasferimenti, al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile

in situazione di gravità.

In caso di figlio che assiste un genitore in qualità di referente unico, la precedenza viene riconosciuta

in presenza di tutte le sottoelencate condizioni:

1. documentata impossibilità del coniuge di provvedere all’assistenza per motivi

oggettivi;

2. documentata impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l’assistenza al

genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, tali da

non consentire l’effettiva assistenza nel corso dell’anno scolastico. La documentazione

rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in

qualità di referente unico, sia anche l’unico figlio convivente con il genitore disabile.

Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall’interessato con

dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle

disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed

integrazioni (8).

3. essere anche l’unico figlio che ha chiesto di fruire periodicamente nell’anno scolastico

in cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile

per l’assistenza (9) ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del

D.L.vo 151/2001.

In assenza anche di una sola delle suddette condizioni per il figlio referente unico che assiste un

genitore in presenza di coniuge o di altri figli, la precedenza nella mobilità provinciale prevista dalla

L. 104/92 potrà essere fruita esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria.

**Il personale scolastico appartenente** ad una delle predette categorie **beneficia della**

**precedenza** limitatamente ai trasferimenti all’interno e per la provincia o diocesi, per gli insegnanti

di religione cattolica, che comprende il comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile ed **a**

**condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune o distretto sub**

**comunale in caso di comuni con più distretti. Tale precedenza permane anche nel caso**

**in cui, prima del predetto comune o distretto sub comunale, siano indicate una o più**

**istituzioni scolastiche comprese in essi**. Detta precedenza si applica anche alla I fase dei

trasferimenti, alle condizioni di cui sopra, limitatamente ai comuni con più distretti.

In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio

indicare il comune viciniore a quello del domicilio dell’assistito con posti richiedibili(5) ovvero una

scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel

comune di domicilio dell’assistito.

**L’indicazione della preferenza sintetica per l’intero comune di ricongiungimento, ovvero**

**per il distretto scolastico del domicilio, per i comuni suddivisi in più distretti, è**

**obbligatoria.** La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la

possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che

per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l’annullamento dell’intera

domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come

domanda volontaria senza diritto di precedenza.

Nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai soli genitori, anche adottivi, o a chi,

individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela. Qualora entrambi i genitori

siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili,

viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno

dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione

di gravità. Successivamente tale precedenza è riconosciuta al coniuge del disabile in situazione di

gravità. Il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità ha diritto ad usufruire della precedenza

tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, fermo restando il

diritto a presentare la domanda di mobilità.

La particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza di cui al presente punto IV) nella mobilità

a domanda deve avere carattere permanente. Tale disposizione non trova applicazione nel caso dei

figli disabili.

20

Per beneficiare della precedenza prevista dall’art. 33, della legge n. 104/92, gli interessati dovranno

produrre apposita certificazione secondo le indicazioni riportate nella O.M che regola i trasferimenti.

La predetta certificazione deve essere prodotta contestualmente alla domanda di trasferimento.

V) PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NEL

COMUNE DI PRECEDENTE TITOLARITA’

Il personale scolastico beneficiario della precedenza per il rientro nella scuola, circolo o istituto di

precedente titolarità di cui al precedente punto II) ha titolo, con precedenza rispetto ai movimenti

della seconda fase, a rientrare a domanda, nell’ottennio successivo al trasferimento d’ufficio, nel

comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, in quello

più vicino secondo le apposite tabelle di viciniorietà (3). Detta precedenza opera esclusivamente

nell’ambito della tipologia di titolarità al momento dell’avvenuto trasferimento d’ufficio (posto

comune e/o cattedra, posto di sostegno).

Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno indicare nel modulo domanda la scuola o il

comune dal quale sono stati trasferiti d'ufficio o, in assenza di posti ivi richiedibili (5), il comune più

vicino secondo le tabelle di viciniorietà. Per il citato ottennio è attribuito il punteggio previsto per la

continuità di servizio. A tale scopo dovrà essere attestato, con apposita dichiarazione personale,

l'anno del trasferimento d'ufficio (10) (11).

Alle stesse condizioni, tale precedenza viene riconosciuta al personale trasferito in quanto

soprannumerario nei centri di istruzione per gli adulti, per il rientro nel comune del centro territoriale

considerando a tali fini le cattedre disponibili nelle sedi di organico del comune indicato.

Per il personale trasferito d'ufficio, senza aver prodotto alcuna domanda, o a domanda condizionata

in altro comune in quanto soprannumerario a livello distrettuale su posti per l’istruzione e la

formazione dell’età adulta, nel caso di distretto intercomunale, per comune di precedente titolarità,

si intende il comune sede di distretto.

Il docente viene trattato con precedenza su tutte le preferenze di scuola indicate nel comune dove

esercita la precedenza o distretto. La precedenza si applica solo per il comune incluso nella

preferenza sintetica distretto.

Il personale, trasferito d’ufficio o a domanda condizionata nell’ottennio, che risulti perdente posto

nel comune di attuale titolarità, qualora presenti domanda condizionata per rimanere nella scuola di

titolarità, non può usufruire nello stesso anno della precedenza per il rientro nel comune di

precedente titolarità ma mantiene il punteggio di continuità complessivamente accumulato. Ciò in

quanto la domanda di trasferimento condizionata al permanere della situazione di perdente posto

prevale rispetto alla richiesta di trasferimento in altre sedi, ivi compreso il rientro nel comune di

precedente titolarità.

Permane, tuttavia, anche negli anni successivi, mantenendo il punteggio di continuità, il diritto al

rientro nella scuola e nel comune di precedente titolarità, entro i limiti dell’ottennio iniziale.

Nei riguardi del personale scolastico soprannumerario trasferito d’ufficio **senza aver prodotto**

**domanda o trasferito a domanda condizionata,** che richieda come precedenza in ciascun anno

dell’ottennio il rientro nel comune, l’aver ottenuto nel corso dell’ottennio il trasferimento per altre

preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio e non fa perdere il

diritto alla precedenza e al punteggio aggiuntivo.

VI) PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA (7)

In base al disposto dell’art. 17, legge 28.07.1999 n. 266 e dell’art. 2, legge 29/03/2001 n. 86, il

personale scolastico **coniuge convivente del personale militare o di categoria equiparata**,

nonché i coniugi di coloro **cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza** e che si

trovino nelle condizioni previste dalle citate norme, ha titolo nelle operazioni di II e III fase

riguardanti i trasferimenti, alla precedenza a condizione che la **prima preferenza espressa nel**

**modulo domanda si riferisca al comune nel quale è stato trasferito d'ufficio il coniuge,**

**ovvero** abbia eletto domicilio all’atto del collocamento in congedo, e in mancanza di istituzioni

21

scolastiche richiedibili, al comune viciniore ovvero, una scuola con sede di organico in altro comune

anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune nel quale è stato trasferito d’ufficio il

coniuge ovvero abbia eletto domicilio all’atto del collocamento in congedo. **L’indicazione della**

**preferenza sintetica per l’intero comune di ricongiungimento,** ovvero per il distretto

scolastico, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria. La mancata indicazione del comune

o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio della

precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma

non comporta l’annullamento dell’intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse

saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza. Tale

precedenza, pertanto, non si applica alla prima fase dei trasferimenti ed alla mobilità professionale.

Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno contrassegnare l'apposita casella del modulo

domanda ed allegare la documentazione prevista dell’OM che regola i trasferimenti.

I beneficiari di tale precedenza, nel solo caso di trasferimento d’ufficio del coniuge, possono

presentare domanda di movimento oltre i termini previsti dalle presenti disposizioni nel caso in cui il

trasferimento del coniuge avvenga dopo la scadenza di detti termini. Tali domande non possono,

comunque, essere inoltrate oltre le scadenze previste dall’O.M. sulla mobilità del personale

scolastico.

Dopo tali scadenze, infatti, le predette esigenze di ricongiungimento al coniuge trasferito, possono

essere esaminate solo in sede di operazioni di assegnazione provvisoria.

VII) PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI

LOCALI

Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali, **compresi**

**i consiglieri di pari opportunità,** a norma della legge 3.8.1999, n. 265 e del D.L.vo 18/08/2000

n. 267, durante l’esercizio del mandato, ha titolo nelle operazioni di II e III fase riguardanti i

trasferimenti alla precedenza a condizione che la **prima preferenza espressa nel modulo**

**domanda si riferisca al comune nel quale esercita mandato,** in mancanza di istituzioni

scolastiche richiedibili, al comune viciniore. **L’indicazione della preferenza sintetica per l’intero**

**comune di esercizio del mandato,** ovvero per il distretto scolastico, per i comuni suddivisi in più

distretti, è obbligatoria. La mancata indicazione del comune o distretto in questione preclude la

possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che

per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l’annullamento dell’intera

domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come

domanda volontaria senza diritto di precedenza. Tale precedenza, pertanto, non si applica alla prima

fase dei trasferimenti ed alla mobilità professionale.

L’esercizio del mandato deve sussistere entro dieci giorni prima del termine ultimo di comunicazione

al SIDI delle domande.

Al termine dell’esercizio del mandato, qualora il trasferimento sia avvenuto avvalendosi della

precedenza in questione, detto personale rientra nella scuola o provincia in cui risultava titolare o

assegnato prima del mandato e, in caso di mancanza di posti, viene individuato quale

soprannumerario e vincolato alla mobilità d’ufficio .

VIII) PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE DELL’ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI

AL C.C.N.Q. SOTTOSCRITTO IL 4/12/2017

Il personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto

il 4/12/2017 ha diritto alla precedenza nei trasferimenti interprovinciali per la provincia ove ha svolto

attività sindacale e nella quale risulta domiciliato da almeno tre anni.

Tale precedenza pertanto non si applica alla prima ed alla seconda fase dei trasferimenti ed alla

mobilità professionale. Il possesso del requisito per beneficiare della predetta precedenza deve

essere documentato mediante dichiarazione sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle

disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

22

2. ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA D’ISTITUTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI PERDENTI POSTO.

a) I docenti beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), IV) e VII) di cui al comma 1 del

presente articolo e riconosciute alle condizioni ivi indicate, non sono inseriti nella graduatoria

d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio, a meno che la contrazione di

organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione

della scuola, ecc.). A tal proposito si precisa che:

a)l’esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza di cui al punto IV si applica

solo se si è titolari in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito.

b)qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello

dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si applica

solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico di riferimento, domanda volontaria

di trasferimento alle stesse condizioni di cui al punto IV.

Quanto sopra non si applica qualora la scuola di titolarità comprenda sedi/plessi, ubicate nel comune

o distretto sub comunale del domicilio del familiare assistito.

L’esclusione di cui al punto IV) in caso di assistenza al coniuge o ai figli con disabilità si applica anche

in caso di patologie modificabili nel tempo (certificazione di disabilità “rivedibile”) purché la durata

del riconoscimento superi il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità

volontaria.

Per gli amministratori degli Enti Locali ed **i consiglieri di pari opportunità** tale esclusione va

applicata solo durante l’esercizio del mandato amministrativo e solo se titolari nella stessa provincia

in cui si esercita.

Nel caso in cui la contrazione di organico sia tale da rendere necessario anche il coinvolgimento delle

predette categorie, il personale in questione sarà graduato seguendo l’ordine di cui sopra.

c) Il personale beneficiario delle precedenze di cui ai punti III), IV) e VII) non inserito nella

graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto, è tenuto a dichiarare, entro i 10 giorni

antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento, il venir meno

delle condizioni che hanno dato titolo all’esclusione da tale graduatoria.

In tali casi il dirigente scolastico è tenuto a riformulare immediatamente la graduatoria di istituto e a

notificare agli interessati e all’ufficio territorialmente competente le eventuali nuove posizioni di

soprannumero. Per quanto concerne la riammissione nei termini per la presentazione delle domande,

si applicano le disposizioni contenute nei successivi articoli relativi all’individuazione dei perdenti

posto.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA DELLE PRECEDENZE

a) Le precedenze di cui al comma 1 del presente articolo sono riconosciute solo nelle operazioni di

mobilità volontaria. Esse, invece, non sono riconosciute ai fini della riassegnazione del personale a

seguito di dimensionamento.

b) Le precedenze di cui al comma 2 sono riconosciute solo ai fini dell’esclusione dalla graduatoria

d’istituto per l’individuazione dei perdenti posto, compresa l’individuazione del perdente posto a

seguito di dimensionamento.

c) In riferimento a quanto previsto al precedente art. 11 comma 8, il diritto all’esclusione dei

beneficiari delle precedenze di cui al comma 2 dalla graduatoria per l’attribuzione della cattedra

orario esterna costituitasi ex novo, si applica esclusivamente per le cattedre orario esterne costituite

tra scuole di comuni diversi (o distretti subcomunali diversi).

4. DECADENZA DAL BENEFICIO DELLE PRECEDENZE

23

Il personale beneficiario delle precedenze di cui al presente articolo è tenuto a dichiarare, entro i 10

giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento, il venir

meno delle condizioni che hanno dato titolo a tali precedenze.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1) E’ equiparato il personale perdente posto trasferito d’ufficio senza aver presentato domanda.

2) L’obbligo quinquennale di permanenza su posto di sostegno non si applica nei confronti dei docenti trasferiti a domanda

condizionata in quanto soprannumerari da posto comune o cattedra a posto di sostegno

3) I docenti che intendano usufruire della precedenza per il rientro nell’istituto di precedente titolarità, su un posto

dell’organico del medesimo, devono indicare, nell’apposita casella del modulo domanda, il codice e la denominazione della

sede di organico.

4) I docenti della scuola dell’infanzia che intendano usufruire della precedenza per il rientro nel circolo di precedente

titolarità, su un posto dell’organico del medesimo, devono indicare, nell’apposita casella del modulo domanda, il codice e

la denominazione del circolo sede dell’organico di scuola dell’infanzia in cui hanno diritto alla precedenza

5) Per posto richiedibile si intende l'esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di

appartenenza dell’interessato, a prescindere dall'effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per

trasferimento al medesimo.

6) La figura dell’amministratore di sostegno non è in alcun modo equiparabile all’istituto della tutela legale

7) Ai sensi della legge 76 del 20 maggio 2016 per coniuge si intende anche la parte dell’unione civile

8) Si riconduce il concetto di convivenza a tutte le situazioni in cui sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la

residenza nello stesso comune, riferita allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se interni diversi (Circolare

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 18 febbraio 2010, prot. 3884).

9) Qualora la certificazione della situazione di grave disabilità, di cui all’OM relativa ai trasferimenti venga rilasciata

successivamente al 1° settembre dell’anno scolastico di riferimento, sono valide anche le richieste finalizzate alla fruizione

dei 3 giorni di permesso mensile retribuito presentate successivamente all’inizio dell’anno scolastico, purché entro i termini

di scadenza previsti per le domande di mobilità.

10) In caso di più aventi diritto, la precedenza viene attribuita secondo l'ordine di graduatoria indipendentemente dall'anno

scolastico di trasferimento per soppressione di posto o cattedra.

11) Il personale scolastico, titolare di istituzione scolastica sita nel comune di nuova istituzione, ha titolo a rientrare nel

comune di precedente titolarità per un ottennio a partire dall'anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore della

legge regionale istitutiva del nuovo comune.

**ART**. **14 - ASSISTENZA AI FAMILIARI DISABILI**

Il personale scolastico (parente, affine o affidatario) che intende assistere il familiare ai sensi dell’art.

33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92, in qualità di referente unico, non è destinatario di una

precedenza nell’ambito delle operazioni di mobilità; al fine di realizzare l’assistenza al familiare

disabile, il personale interessato partecipa alle operazioni di assegnazione provvisoria, usufruendo

della precedenza che sarà prevista dal CCNI sulla mobilità annuale.